



DECISIONE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

del 25 ottobre 2023

DI IRROGARE UNA SANZIONE AL PARTITO POLITICO EUROPEO "IDENTITÀ E DEMOCRAZIA PARTITO" (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, quale modificato¹ ("regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014"), in particolare i suoi articoli 24, 27 e 29,
- visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee² ("regolamento delegato 2015/2401"),

considerando quanto segue:

FATTI E PROCEDIMENTO

- (1) Identità e Democrazia Partito, con sede sociale all'indirizzo 75 boulevard Haussmann, 75008 Parigi (Francia) ("Identità e Democrazia Partito"), precedentemente denominato "Mouvement pour une Europe des nations et des libertés", è registrato in quanto partito politico europeo mediante una decisione del 14 settembre 2017 (GU C 84 del 6.3.2018, pag. 5) dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("l'Autorità").

¹ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, GU L 1141 del 4.5.2018, pag. 1, e dal regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, GU L 85I del 27.3.2019, pag. 7.

² GU L 335 del 19.12.2015, pag. 50.

- (2) Identità e Democrazia Partito ha trasmesso all'Autorità, con e-mail del 9 marzo 2022, una lettera in data 2 marzo 2022 del presidente di Identità e Democrazia Partito contenente in allegato, tra l'altro, un elenco dei membri del suo Ufficio di presidenza. In tale elenco non figurano più diverse persone che erano state precedentemente notificate come membri di tale Ufficio, tra cui *[omissis]*.
- (3) Identità e Democrazia Partito ha tuttavia continuato a menzionare *[omissis]* quale membro del suo Ufficio di presidenza, tra l'altro, sul suo sito web e nelle successive pubblicazioni per conto e con il logo di Identità e Democrazia Partito sui social media, in particolare in data 29 marzo 2022, 24 maggio 2022, 15 giugno 2022, 27 ottobre 2022, 30 novembre 2022 e 17 dicembre 2022, tra cui figurano interventi pubblici di *[omissis]* accompagnati da un testo in sovrimpressione che lo identifica in quanto membro dell'Ufficio di presidenza di tale partito. Ad oggi tali pubblicazioni sui social media ("le suddette pubblicazioni") sono accessibili e immutate.
- (4) In risposta a una richiesta di informazioni con e-mail del 23 marzo 2023 da parte dell'Autorità, che aveva riscontrato, in occasione di controlli periodici, incongruenze tra le informazioni ricevute direttamente e quelle pubblicamente disponibili, Identità e Democrazia Partito ha comunicato, in data 30 marzo 2023, che la composizione del proprio Ufficio di presidenza non aveva subito modifiche rispetto all'e-mail del 9 marzo 2022.
- (5) Dopo una richiesta di informazioni supplementari da parte dell'Autorità con e-mail del 31 marzo 2023 riguardante specificamente *[omissis]*, menzionato come membro dell'Ufficio di presidenza sul sito web di Identità e Democrazia Partito, che chiedeva, tra l'altro, una cronologia della sua appartenenza all'Ufficio di presidenza, Identità e Democrazia Partito ha risposto, con e-mail dello stesso giorno, che *[omissis]* non era più membro dell'Ufficio di presidenza, ma che motivi tecnici legati al suo fornitore impedivano al partito di aggiornare il sito web. Identità e Democrazia Partito ha inoltre affermato che la pubblicazione sarebbe stata aggiornata quanto prima. La cronologia richiesta non è stata inclusa nella risposta.
- (6) Contattato nuovamente con un'e-mail dell'Autorità in data 3 aprile 2023 recante richiesta di informazioni supplementari sui presunti problemi tecnici e un sollecito a fornire la cronologia completa dell'appartenenza di *[omissis]* all'Ufficio di presidenza, Identità e Democrazia Partito ha risposto con e-mail dello stesso giorno che *[omissis]* era stato membro dell'Ufficio di presidenza dal 20 settembre 2019 al 16 febbraio 2022 e che la sua menzione nel sito web del partito dopo tale data era dovuta, da un lato, a un errore e, in una seconda fase, a problemi tecnici. Identità e Democrazia Partito ha aggiunto che, dopo aver risolto il contratto di cooperazione con il fornitore del sito web, non è stato possibile apportare modifiche al sito nell'immediato.

Indagine dell'Autorità

- (7) Con lettera del 14 giugno 2023, l'Autorità ha informato Identità e Democrazia Partito dell'avvio di un'indagine nei suoi confronti per informazioni potenzialmente inesatte sulla composizione del suo Ufficio di presidenza e ha esposto i fatti di cui era a conoscenza in tale fase, compresa la contraddizione da essa individuata tra le risposte inviate direttamente all'Autorità e le pubblicazioni sul sito web e sui social media in merito all'appartenenza di *[omissis]* all'Ufficio di presidenza dopo il 16 febbraio 2022.

L'Autorità ha inoltre comunicato una qualificazione giuridica provvisoria, secondo la quale si tratterebbe di un'infrazione comportante una sanzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'Autorità ha concesso a Identità e Democrazia Partito la possibilità di formulare osservazioni e di adottare misure correttive a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fino al 14 luglio 2023.

- (8) Nella sua risposta del 13 luglio 2023, Identità e Democrazia Partito ha sostenuto che le informazioni inviate all'Autorità il 9 marzo 2022 in merito alla composizione del suo Ufficio di presidenza contenevano una *"svista involontaria"*, ma che *"per non contraddire le informazioni inviate all'Autorità, e con l'accordo del signor [omissis], non lo abbiamo più considerato un membro dell'Ufficio di presidenza del Partito"* dal 16 febbraio 2022.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, Identità e Democrazia Partito ritiene di essere stato esposto a cause di forza maggiore dato che il sito web e i post sui social media erano gestiti da fornitori di servizi. Per quanto riguarda in particolare il sito web, Identità e Democrazia Partito riconosce che avrebbe dovuto agire più rapidamente nel rimuovere il nome di [omissis], ma aggiunge che la risoluzione del contratto con il prestatore che ospitava il sito *"[...] ha reso tecnicamente impossibile apportare qualsiasi modifica al momento della corrispondenza tra l'Autorità e il partito"*. Quanto alle pubblicazioni sui social media, queste non erano opera del partito, bensì del fornitore di servizi responsabile della *"gestione della comunità del partito"*, che *"[...] si basava sulle informazioni presenti sul sito web del Partito ID per creare contenuti, in particolare attraverso banner esplicativi, relazioni, riproduzioni di discorsi e altri contributi dei membri del partito"*. Infine, Identità e Democrazia Partito sostiene che *"[...] non è mai stata intenzione del Partito ID fuorviare il pubblico. Il guadagno che potremmo trarne sarebbe praticamente nullo"*.

Quanto alle misure correttive che l'Autorità gli aveva dato la possibilità di adottare, Identità e Democrazia Partito ha dichiarato di aver deciso, in una riunione del 13 giugno 2023, di creare un nuovo sito web. Identità e Democrazia Partito ha inoltre dichiarato di aver disattivato il proprio sito web e di aver cancellato le suddette pubblicazioni sui social media. Identità e Democrazia Partito ha inoltre ribadito la composizione del suo Ufficio di presidenza alla data della lettera, senza includere [omissis], ha annunciato la sua intenzione di *"professionalizzare il partito"*, in particolare nominando uno specialista per controllare sistematicamente le informazioni trasmesse da Identità e Democrazia Partito, e ha proposto un incontro tra il suo presidente e il direttore dell'Autorità.

- (9) Con lettera dell'11 settembre 2023, tenuto conto delle osservazioni fornite e delle ricerche condotte dalla stessa Autorità, quest'ultima ha trasmesso a Identità e Democrazia Partito i fatti accertati fino a tale data. L'Autorità ha inoltre espresso la sua conclusione provvisoria secondo cui non è stato posto rimedio alla situazione di comunicazioni contraddittorie, imprecise e incomplete e in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto da Identità e Democrazia Partito, le suddette pubblicazioni sui social media non sono state rimosse o corrette per quanto riguarda l'appartenenza di [omissis] all'Ufficio di presidenza. In una qualificazione giuridica provvisoria riveduta che tiene conto di tutti questi elementi, l'Autorità ha ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per una sanzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per violazione dell'articolo 24, paragrafo 4, di tale regolamento. A norma dell'articolo 34 del

regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prima di adottare una decisione l'Autorità ha concesso a Identità e Democrazia Partito la possibilità di presentare qualsiasi osservazione o materiale al riguardo entro un periodo che inizialmente andava fino al 25 settembre 2023.

(10) Con e-mail del 21 settembre 2023, Identità e Democrazia Partito ha chiesto una proroga del termine, che è stata concessa per e-mail dall'Autorità il giorno successivo.

(11) Con una seconda e-mail del 21 settembre 2023, seguita da un'e-mail di rettifica del 22 settembre 2023, Identità e Democrazia Partito ha informato l'Autorità che [omissis] era un nuovo membro dell'Ufficio di presidenza del partito a decorrere dal 13 settembre 2023.

(12) Con lettera del 28 settembre 2023 firmata dal suo presidente, Identità e Democrazia Partito ha esercitato il suo diritto a essere sentito e ha presentato, in primo luogo, un documento intitolato "*Processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito*", anch'esso firmato dal presidente del Partito e datato 16 febbraio 2022, che recitava come segue:

" [...] 7. Nuovo membro dell'Ufficio di presidenza

I membri dell'Ufficio di presidenza sono stati informati dell'uscita di [omissis] dal Partito ID e delle dimissioni di [omissis] dall'Ufficio di presidenza del Partito ID.

[omissis] è accolto all'unanimità come membro dell'Ufficio di presidenza del Partito ID. L'Ufficio di presidenza dell'associazione è ora composto come segue: [...] ".

Il nome di [omissis] non figura tra i membri dimissionari né tra i membri dell'Ufficio di presidenza quale "ora composto". Secondo la lettera in data 28 settembre 2023 di Identità e Democrazia Partito, si deve concludere che "*l'errore è stato commesso in sede di redazione del processo verbale e non al momento della presentazione delle informazioni. Orbene, i processi verbali delle riunioni fanno fede fino a prova contraria.*" Identità e Democrazia Partito aggiunge un riferimento alla giurisprudenza dello Stato membro in cui ha sede.

In secondo luogo, per quanto riguarda le osservazioni trasmesse in data 30 marzo 2023, 31 marzo 2023 e 3 aprile 2023, Identità e Democrazia Partito afferma che esse sono "*corrette, complete e corrispondenti al processo verbale*".

In terzo luogo, per quanto riguarda le comunicazioni pubbliche di Identità e Democrazia Partito che continuano a menzionare [omissis] come membro del suo Ufficio di presidenza, Identità e Democrazia afferma che "*in nessun momento le informazioni fornite all'Autorità su richiesta di quest'ultima erano contraddittorie, imprecise o incomplete. L'Autorità avrebbe pertanto potuto ignorare o considerare irrilevanti le informazioni pubblicamente disponibili sulla composizione dell'Ufficio di presidenza*".

Il partito aggiunge che "*[p]oiché in democrazia la comunicazione dei partiti politici europei al pubblico riveste particolare importanza, abbiamo deciso di conservare gli interventi pubblici di [omissis] sui nostri social media, in quanto offrono un importante valore aggiunto al dibattito pubblico europeo, sebbene sia presentato come membro attuale e non come ex membro dell'Ufficio di presidenza del Partito ID*". Il partito sostiene inoltre che "*[l]a responsabilità della pubblicazione di informazioni considerate di rilevante interesse pubblico incombe, secondo il legislatore, agli organismi pubblici europei e non ai partiti politici europei. Nessun quadro normativo adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1141/2014 crea obblighi relativi alle informazioni da pubblicare sui loro siti web. Tuttavia, il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 impone obblighi relativi al sito web dell'Autorità.*

Su richiesta dell'Autorità, sono state apportate correzioni sul sito web non appena è stato creato un nuovo sito. È stato dimostrato all'Autorità con precedenti e-mail che lo scorso sito non ha potuto essere aggiornato nel 2023. È stato pertanto disattivato a scapito del diritto dei cittadini europei di essere informati sulle attività dei partiti politici europei."

Infine, Identità e Democrazia Partito invoca la formulazione dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nella parte in cui fa riferimento alle "informazioni richieste" e ritiene che sarebbe pertanto "[...] impossibile commettere una violazione di tale articolo pubblicando informazioni su un sito web o video sui social media".

A norma dell'articolo 12 dello statuto di Identità e Democrazia Partito, il presidente rappresenta automaticamente il partito, anche in tutti gli atti di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale.

- (13) Prendendo atto di un fatto aggiuntivo rilevante in tale lettera, vale a dire che Identità e Democrazia Partito ha "deciso" di mantenere le pubblicazioni sui suddetti social media con il riferimento alla presunta appartenenza di [omissis] al suo Ufficio di presidenza, malgrado il fatto che, secondo le dichiarazioni del partito stesso, [omissis] non ne fosse più membro al momento della pubblicazione dei post, l'Autorità ha informato Identità e Democrazia Partito, con lettera dell'11 ottobre 2023, che riteneva che tale fatto aggiuntivo fosse rilevante nella misura in cui poteva dar luogo a una sanzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi) del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e gli ha dato la possibilità, conformemente all'articolo 34 di tale regolamento, di esercitare un diritto aggiuntivo a essere sentito sulla questione prima dell'adozione di una decisione. L'Autorità ha inoltre ricordato in tale lettera che le sue decisioni non precludono in alcun modo l'adozione di misure da parte dell'ordinatore del Parlamento europeo e/o delle autorità nazionali competenti.
- (14) Il 17 ottobre 2023 Identità e Democrazia Partito ha chiesto una proroga del termine per l'esercizio di tale diritto aggiuntivo a essere sentito, che è stata concessa per posta elettronica dall'Autorità lo stesso giorno.
- (15) Il 18 ottobre 2023 Identità e Democrazia Partito ha presentato una seconda richiesta di proroga del termine per l'esercizio del diritto aggiuntivo a essere sentito fino al 23 ottobre 2023. L'Autorità ha chiesto a Identità e Democrazia di motivare per iscritto questa seconda richiesta, altrimenti avrebbe dovuto essere respinta in quanto dilatoria. In risposta a un'email dello stesso giorno, Identità e Democrazia Partito ha giustificato la sua seconda richiesta citando le conseguenze che un'eventuale sanzione prevista dall'Autorità avrebbe sulla domanda di finanziamento presentata al Parlamento europeo per il 2024, alla luce dell'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ha espresso l'intenzione di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Partito un progetto di risposta. L'Autorità ha acconsentito anche a questa seconda richiesta di proroga del termine.
- (16) Con e-mail del 23 ottobre 2023, Identità e Democrazia Partito ha esercitato il suo diritto aggiuntivo a essere sentito. Identità e Democrazia ha sostenuto, in primo luogo, che solo le informazioni trasmesse direttamente all'Autorità tramite il suo indirizzo di posta elettronica rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 e dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che queste erano corrette. Identità e Democrazia Partito aggiunge che, al momento di

avviare l'indagine, l'Autorità non poteva sentirsi fuorviata dalle pubblicazioni sui social media, "[...] *che costituiscono una forma di comunicazione con i nostri elettori e iscritti e non con le amministrazioni e gli enti pubblici*". Le misure annunciate nella lettera del 13 luglio 2023 non erano, secondo Identità e Democrazia Partito, misure correttive ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, bensì misure di buon senso. D'altra parte, Identità e Democrazia Partito ritiene di poter affermare che le sue dichiarazioni pubbliche sono tutelate dalla libertà di espressione del partito e hanno carattere abusivo solo nei casi previsti dalla legge. Identità e Democrazia Partito ritiene, a tale riguardo, che "[i] *commenti riprodotti sui nostri social media, anche se inesatti, non rientrano in nessuno di questi casi. Si tratta di informazioni destinate al pubblico e non fornite intenzionalmente all'Autorità*". Identità e Democrazia Partito aggiunge che, a suo avviso, non può essere dimostrato alcun danno che giustifichi l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

ESAME DEI FATTI DA PARTE DELL'AUTORITÀ ALLA LUCE DEL QUADRO GIURIDICO

(17) L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 recita:

"I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento".

(18) L'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), recita:

"2. L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a) violazioni non quantificabili:

[...]

iv) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall'articolo 23, paragrafo 1, o dall'articolo 24, paragrafo 4;

[...]

vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omissso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erranee o fuorvianti [...]".

a) Articolo 24, paragrafo 4, e articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento

Necessità di conoscere la composizione dell'Ufficio di presidenza ai fini dei controlli dell'Autorità

(19) L'identità e la cronologia delle funzioni delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica sono pertinenti ai fini dei controlli per i quali l'Autorità è competente, come indicato in particolare all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 3; all'articolo 9, paragrafo 5; all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché all'articolo 1, paragrafo 4, lettera m), e all'articolo 2 del

regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Ciò si applica nel caso di specie a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito, in quanto lo statuto di tale partito stabilisce, all'articolo 11, paragrafo 1, che "*all'Ufficio di presidenza sono conferiti i più ampi poteri per amministrare l'associazione, nei limiti delle sue finalità e fatta salva l'assemblea generale. Esso autorizza il o i Presidenti ad agire in giudizio. Nomina il Presidente, il tesoriere e gli eventuali vicepresidenti dell'associazione. In particolare, adotta tutte le decisioni relative all'utilizzo dei fondi, all'affitto dei locali [...] e alla gestione del personale. L'Ufficio di presidenza definisce i principali orientamenti dell'associazione. Esso adotta i conti annuali dell'associazione*". Le domande rivolte dall'Autorità a Identità e Democrazia Partito il 23 e 31 marzo 2023 e il 3 aprile 2023 erano pertanto necessarie ai fini dei controlli dell'Autorità.

Incompletezza delle risposte fornite all'Autorità

- (20) Nelle sue e-mail in data 30 marzo, 31 marzo e 3 aprile 2023, Identità e Democrazia Partito ha risposto all'Autorità fornendo informazioni incomplete alle domande poste. Infatti, come affermato da Identità e Democrazia Partito a indagine già avviata, l'assenza di *[omissis]* dall'elenco dei membri dell'Ufficio di presidenza nella lettera del 2 marzo 2022, inviata all'Autorità il 9 marzo 2022 e nuovamente allegata alle e-mail del 30 marzo 2023, era inizialmente dovuta a un errore. Tuttavia, le e-mail del 30 marzo, 31 marzo e 3 aprile 2023 di Identità e Democrazia Partito non menzionano in alcun modo errori o altre informazioni particolari per quanto riguarda le circostanze in cui *[omissis]* ha cessato di far parte dell'Ufficio di presidenza del partito.
- (21) Più precisamente, l'e-mail del 30 marzo 2023 si limitava a indicare che non era intervenuto alcun cambiamento nella composizione dell'Ufficio di presidenza dalla lettera del 2 marzo 2022 (lettera che figurava in allegato a tale e-mail), senza peraltro riportare alcuna osservazione sulle incongruenze tra le informazioni trasmesse all'Autorità e le pubblicazioni del partito che l'Autorità aveva tuttavia indicato nella sua richiesta del 23 marzo 2023. A seguito delle domande supplementari rivolte dall'Autorità nella sua e-mail in data 31 marzo 2023, più precisamente in merito a *[omissis]*, ivi incluso per quanto riguarda una cronologia della sua appartenenza all'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito, l'e-mail di risposta inviata nella stessa data all'Autorità non includeva la cronologia richiesta e, in seguito a un sollecito, l'e-mail in data 3 aprile 2023 si limitava a sostenere, senza ulteriori precisazioni, che il mandato di *[omissis]* sarebbe durato dal 20 settembre 2019 al 16 febbraio 2022, senza menzionare alcuna circostanza particolare, come il presunto errore relativo alla fine del mandato di *[omissis]*, il suo "consenso" a non essere più considerato membro dell'Ufficio di presidenza menzionato nella lettera di Identità e Democrazia Partito del 13 luglio 2023, o ancora il processo verbale apparentemente errato, ma che ad ogni modo farebbe fede, presentato per la prima volta nel corso dell'indagine con lettera in data 28 settembre 2023.
- (22) Contrariamente a quanto sostenuto da Identità e Democrazia Partito nella sua lettera in data 28 settembre 2023, il processo verbale recentemente presentato in allegato a tale lettera non trasforma retroattivamente le risposte incomplete fornite dal 30 marzo al 3 aprile 2023 in informazioni soddisfacenti. Anche supponendo che un processo verbale faccia fede fino a prova contraria ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in

cui si trova la sede, come sostiene Identità e Democrazia Partito, l'Autorità, la quale, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, non applica il diritto nazionale, può solo rilevare che il testo stesso del processo verbale presentato non menziona *[omissis]* né come dimissionario, né come membro attuale. Se da un lato tale processo verbale corrobora pertanto la conclusione secondo cui al 16 febbraio 2022 *[omissis]* non era membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito, esso getta altresì dubbi sul fatto che *[omissis]* fosse membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito prima di tale data, indicata dal partito all'Autorità come data di cessazione delle sue funzioni. Tale processo verbale, o quanto meno una spiegazione delle circostanze pertinenti della riunione dell'Ufficio di presidenza del 16 febbraio 2022, avrebbe dovuto quindi essere presentato all'Autorità in risposta alla sua e-mail del 23 marzo 2023 e, a maggior ragione, in seguito alla sua e-mail del 31 marzo 2023, con la quale l'Autorità chiedeva una cronologia dello status di membro dell'Ufficio di presidenza di *[omissis]*; ciò non è avvenuto in nessuna delle risposte del 30 marzo 2023, 31 marzo 2023 e 3 aprile 2023.

- (23) Nonostante le domande puntuali rivoltegli dall'Autorità, Identità e Democrazia Partito ha dunque presentato una versione abbreviata dei fatti, pregiudicando in parte la valutazione che l'Autorità avrebbe potuto effettuare della composizione dell'Ufficio di presidenza di tale partito se le circostanze specifiche del mandato di *[omissis]* fossero state rivelate nel corso dell'indagine in risposta alle domande del 23 e 31 marzo e del 3 aprile 2023.
- (24) Le risposte fornite all'Autorità il 30 e 31 marzo e il 3 aprile 2023 erano pertanto incomplete.

Le pubblicazioni di Identità e Democrazia Partito contraddicono le risposte fornite all'Autorità

- (25) Le informazioni che Identità e Democrazia Partito ha inviato direttamente all'Autorità tra il 30 marzo 2023 e il 3 aprile 2023 in merito alla composizione del suo Ufficio di presidenza a partire dal 16 febbraio 2022 sono inoltre state contraddette da numerose pubblicazioni sul sito web e sugli account dei social media di Identità e Democrazia Partito concernenti la stessa questione e lo stesso periodo.
 - Imputabilità delle pubblicazioni a Identità e Democrazia Partito
- (26) Le comunicazioni pubbliche di cui sopra sono interamente imputabili a Identità e Democrazia Partito. In particolare, contrariamente alla posizione espressa da Identità e Democrazia Partito nella sua lettera del 13 luglio 2023, si esclude un atto di forza maggiore in quanto le azioni e le omissioni dei prestatori assunti da e per Identità e Democrazia Partito, nell'esercizio della loro missione di comunicazione, non costituiscono un'esternalità imprevedibile o insormontabile.
- (27) La successiva disattivazione del sito web dimostra peraltro che Identità e Democrazia Partito ha mantenuto il controllo di questo canale di comunicazione e non è mai stato costretto a mantenere a disposizione del pubblico un'informazione errata. Per quanto riguarda le pubblicazioni sui social media, Identità e Democrazia Partito non può invocare l'inesattezza delle informazioni presentate sul sito web per giustificare gli errori commessi dai prestatori di servizi di social media per suo conto. In particolare, Identità e Democrazia Partito aveva la possibilità di informare i suoi prestatori in merito

alla composizione aggiornata del suo Ufficio di presidenza e di cancellare le pubblicazioni errate o chiederne la rettifica. Il fatto che i suoi prestatori si siano basati sul contenuto di un sito web a suo volta inesatto, come sostenuto da Identità e Democrazia Partito nella sua lettera del 13 luglio 2023, rivela invece una mancanza del partito per quanto riguarda i sistemi di controllo interno necessari per garantire la veridicità e l'affidabilità dei contenuti comunicati per suo conto.

(28) Inoltre, nella sua e-mail del 23 ottobre 2023 Identità e Democrazia Partito conferma che le pubblicazioni sono imputabili al partito, invocando la libertà di espressione del partito rispetto a tali pubblicazioni.

– Pertinenza delle pubblicazioni di Identità e Democrazia Partito

(29) L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fa riferimento alle "*informazioni richieste*" da fornire all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, "*ai fini dello svolgimento dei controlli*". Dal testo del regolamento si evince pertanto che la risposta alle domande che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità deve essere accurata, completa e coerente. Infatti, le "*informazioni richieste*" sono – sia da un punto di vista terminologico, sia per quanto riguarda la finalità di fornire all'Autorità le informazioni che le consentano di svolgere i controlli di sua competenza – comunicazioni esatte dei fatti, senza omissioni manifestamente rilevanti, e quindi necessariamente coerenti con le comunicazioni concernenti la stessa questione nello stesso periodo, indipendentemente dal canale di comunicazione.

(30) Inoltre, la comunicazione pubblica non è esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Vi rientra innanzitutto perché si tratta di un metodo di trasmissione *erga omnes*, al quale è quindi esposta anche l'Autorità. In secondo luogo, la comunicazione pubblica dei partiti politici europei rientra in tale ambito in quanto l'Autorità è tenuta a garantire l'affidabilità di una risposta diretta, anche e soprattutto rispetto alle informazioni pubblicamente disponibili. In terzo luogo, la comunicazione pubblica dei partiti politici europei rientra in tale ambito poiché la risposta inviata direttamente all'Autorità – anche laddove fosse corretta dal punto di vista fattuale se considerata isolatamente – non può essere completa, coerente e quindi utile ai fini dei controlli dell'Autorità se al tempo stesso il partito politico europeo la contraddice pubblicamente anche dopo aver risposto all'Autorità.

(31) Una lettura dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 che non tenga conto delle pubblicazioni dei partiti politici europei, come suggerisce Identità e Democrazia Partito, sarebbe altresì contraria alla ragion d'essere delle comunicazioni all'Autorità, che in ultima analisi sono altresì a vantaggio del pubblico attraverso i servizi di trasparenza forniti dall'Autorità sulla base di tali comunicazioni. La comunicazione al pubblico di informazioni relative agli aspetti strutturali e finanziari dei partiti politici europei riveste infatti un'importanza particolare per la vita democratica, come riconosciuto anche dal regolamento, che mira a tutelare l'integrità democratica a beneficio dei cittadini dell'Unione. Tale responsabilità in materia di veridicità, completezza e coerenza spetta ai partiti politici europei in quanto principale fonte di informazioni dell'Autorità, come indicato dal legislatore al considerando 33 del regolamento (UE, Euratom) n.1141/2014 in riferimento alla "*responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee*",

segnatamente in relazione alle "*informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni*". Orbene, la composizione dell'Ufficio di presidenza è per l'appunto un'informazione di interesse pubblico e, pertanto, deve essere pubblicata dall'Autorità ai sensi del regolamento. Contrariamente alla posizione espressa da Identità e Democrazia Partito nella sua lettera del 28 settembre 2023, l'Autorità non può pertanto ignorare o considerare irrilevanti, nel contesto dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, informazioni accessibili al pubblico sulla composizione di un organo amministrativo che, per un periodo di tempo considerevole, contraddicono manifestamente una comunicazione inviata direttamente all'Autorità dallo stesso partito politico europeo concernente la stessa questione e lo stesso periodo di tempo.

- (32) La posizione di Identità e Democrazia contenuta nella sua lettera del 28 settembre 2023, secondo cui gli obblighi di pubblicazione spettano in ogni caso esclusivamente all'Autorità, è irrilevante ai fini dell'analisi del caso di specie. Anche se allo stato attuale del diritto un partito politico europeo non ha l'obbligo di informare il pubblico in merito a elementi che sono oggetto di una pubblicazione dell'Autorità a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ciò non lo autorizza, qualora decida comunque di rilasciare comunicazioni pubbliche, come nel caso di Identità e Democrazia Partito, a fornire al pubblico e all'Autorità informazioni inesatte o a rendere incoerenti e inutilizzabili le risposte, anche se accurate, trasmesse direttamente all'Autorità.

Conclusioni

- (33) Alla luce di quanto precede, le risposte inviate all'Autorità da Identità e Democrazia Partito a partire dal 30 marzo 2023, relative alla composizione dell'Ufficio di presidenza del partito a partire dal 16 febbraio 2022, costituiscono una violazione dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), di detto regolamento e, considerate individualmente e nella loro globalità, sono incomplete e peraltro contraddittorie rispetto a quanto comunicato pubblicamente sulla stessa questione.

b) Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento

- (34) L'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 vieta e sanziona, tra l'altro, di fornire intenzionalmente informazioni inesatte o fuorvianti.

Osservazioni introduttive

- (35) A tale riguardo, è opportuno tenere conto della formulazione e della finalità dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (36) Il testo prevede due varianti pertinenti, vale a dire la fornitura intenzionale di informazioni errate o la fornitura intenzionale di informazioni fuorvianti. Pertanto, affinché le informazioni siano considerate "errate", non è necessario che siano anche "fuorvianti". Il fatto che l'Autorità non sia stata fuorviata, come sostiene Identità e

Democrazia Partito, non costituisce pertanto un ostacolo all'applicazione di tale disposizione, giacché non è necessario che si producano effetti particolari su coloro che sono esposti a una siffatta comunicazione.

- (37) Inoltre, la formulazione non limita in alcun modo l'ambito di applicazione della disposizione alle trasmissioni dirette all'Autorità, dal momento che la "fornitura" di informazioni errate – e non la "trasmissione", termine utilizzato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per le trasmissioni dirette a un'autorità – può consistere in una comunicazione pubblica che mette informazioni a disposizione degli elettori e del pubblico interessati, soprattutto dal momento che la disposizione non menziona un destinatario specifico.
- (38) Questa lettura coincide inoltre con l'obiettivo di integrità perseguito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in quanto le trasmissioni dirette all'Autorità non sono fini a sé stesse (cfr. anche la lettera a) supra). Tali trasmissioni contribuiscono in ultima analisi alla protezione dell'integrità democratica e all'informazione del pubblico, compreso l'elettorato; il controllo, la registrazione e, se del caso, la pubblicazione di tali informazioni da parte dell'Autorità a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 costituiscono solo strumenti in tal senso. Pertanto, se le informazioni inviate direttamente all'Autorità negli ambiti di sua competenza sono, per quanto accurate, contraddette da un'errata comunicazione pubblica di un partito politico europeo sulla stessa questione, non solo risulta compromessa la responsabilità democratica del partito politico europeo di riferire in merito alla sua struttura e al suo finanziamento – alla base dell'intero testo legislativo, come evidenziato dal considerando 33 – ma viene pregiudicata anche la credibilità delle informazioni di cui l'Autorità dispone e, pertanto, dei servizi di trasparenza da essa forniti.
- (39) Va infine sottolineato che l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, al pari delle altre disposizioni dei trattati relative alla democrazia, pone i cittadini dell'Unione al centro dell'assetto istituzionale e del dibattito politico in cui si inseriscono i partiti politici europei a livello dell'Unione. È pertanto inconcepibile giungere a un'interpretazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 secondo cui le comunicazioni pubbliche dei partiti politici europei sarebbero esenti dal divieto di fornire informazioni intenzionalmente erranee applicabile alle trasmissioni dirette all'Autorità. Infatti, alla luce degli obiettivi dei partiti politici europei quali sanciti dai trattati, in particolare l'obiettivo di contribuire alla formazione di una coscienza politica europea, tale divieto si applica a maggior ragione alle comunicazioni pubbliche dei partiti politici europei, in quanto i potenziali effetti dannosi della diffusione di un'inesattezza fattuale da parte di un partito politico europeo sono più immediati per i cittadini, che non dispongono degli strumenti di controllo di cui si può avvalere l'Autorità. Pertanto, contrariamente all'interpretazione che sembra privilegiare Identità e Democrazia Partito nella sua e-mail del 23 ottobre 2023, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 vieta ai partiti politici europei di fornire al pubblico informazioni erranee per quanto riguarda le loro caratteristiche strutturali o finanziarie e impone all'Autorità di irrogare sanzioni in tali fattispecie.

Informazioni erranee

- (40) Nel caso di specie, gli elementi testuali aggiunti in sovrimpressione alle immagini delle summenzionate pubblicazioni sui social media e indicanti che [omissis] sarebbe membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito sono imputabili a Identità e Democrazia Partito (cfr. supra, lettera a)) e forniscono informazioni erranee alle date di tali pubblicazioni visibili agli utenti. Infatti, come indicato tra l'altro nel processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito del 16 febbraio 2022, pervenuto dopo l'avvio dell'indagine, [omissis] non era membro dell'Ufficio di presidenza alle date delle suddette pubblicazioni, circostanza che non viene del resto contestata da Identità e Democrazia Partito.
- (41) Sebbene Identità e Democrazia Partito non abbia fatto valere tale questione, l'Autorità ha inoltre esaminato d'ufficio se detta conclusione dovesse essere modificata alla luce del fatto che il 21 settembre 2023 [omissis] è stato notificato all'Autorità come nuovo membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito, a decorrere dal 13 settembre 2023. Tuttavia tale sviluppo non modifica in alcun modo i fatti sopra esposti né la loro valutazione giuridica. Tale atto di organizzazione interna, posto che sia stato eseguito nelle debite forme – il che sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte dell'Autorità – conferma l'esistenza di una contraddizione tra le precedenti comunicazioni pubbliche e le informazioni trasmesse all'Autorità, come pure l'inesattezza delle pubblicazioni di Identità e Democrazia Partito. Pertanto le precedenti comunicazioni di Identità e Democrazia Partito inviate direttamente all'Autorità e al pubblico non diventano retroattivamente corrette o complete, in quanto [omissis] non era ancora membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito alla data delle pubblicazioni, data che resta visibile nel tempo.

Intenzionalità

- (42) Inoltre, in un momento imprecisato compreso tra il 16 febbraio 2022 e la firma della lettera inviata all'Autorità il 28 settembre 2023 dal presidente di Identità e Democrazia Partito in quanto valido rappresentante dello stesso, Identità e Democrazia Partito ha deciso di mantenere le suddette pubblicazioni sui social media, pur essendo a conoscenza della loro inesattezza per quanto riguarda l'appartenenza di [omissis] all'Ufficio di presidenza. Va pertanto constatata la volontà di Identità e Democrazia Partito di mantenere online le suddette pubblicazioni. Il fatto che tale volontà possa essere emersa dopo la pubblicazione iniziale non cambia la situazione, in quanto la fornitura di informazioni erranee diventa intenzionale nel momento in cui si decide di mantenerle online pur essendo a conoscenza della loro inesattezza.
- (43) La natura intenzionale di una comunicazione pubblica inesatta non può essere relativizzata da un'analisi quantitativa, come cerca di fare Identità e Democrazia Partito. In particolare l'Autorità non può tenere conto, nella sua analisi alla luce del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, del fatto che la pubblicazione inesatta avrebbe un'utilità politica ridotta, come sostenuto da Identità e Democrazia Partito nella sua lettera del 13 luglio 2023, in cui afferma che la comunicazione al pubblico di informazioni inesatte sulla composizione dell'Ufficio di presidenza apporterebbe "*benefici praticamente nulli*". Lo stesso vale per la presunta assenza di "danno" asserita da Identità e Democrazia Partito nell'e-mail del 23 ottobre 2023. Tale approccio è infatti inefficace in quanto incompatibile con l'obbligo democratico di rendere pubblica la struttura decisionale effettiva.

Conclusione

- (44) Con la decisione di mantenere le suddette pubblicazioni sui social media pur sapendo che erano inesatte per quanto riguarda l'appartenenza di [omissis] all'Ufficio di presidenza, Identità e Democrazia Partito ha fornito intenzionalmente informazioni erronee, riunendo così gli elementi costitutivi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

c) Insufficienza delle misure correttive annunciate o asserite

- (45) L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n.1141/2014 recita:

"Articolo 29

Misure correttive e principi di buona amministrazione

1. Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 27, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.

2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 27".

- (46) Se l'Autorità non dispone di alcun potere discrezionale nell'applicazione del regime di sanzioni previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, essa era comunque tenuta a verificare in via preliminare se erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prima di adottare la decisione necessaria. La decisione sanzionatoria non viene adottata solo nel caso in cui il partito politico europeo interessato introduca le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese, in conformità del succitato paragrafo 1.
- (47) Conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità, con lettera in data 14 giugno 2023, ha dato l'opportunità di adottare misure correttive entro il 14 luglio 2023 in relazione alla situazione fattuale che si presenta ancora oggi, vale a dire la presenza invariata delle suddette pubblicazioni, laddove, secondo le informazioni trasmesse direttamente all'Autorità, [omissis] non era membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito alle date di tali pubblicazioni.
- (48) Tuttavia le misure annunciate da Identità e Democrazia Partito con lettera del 13 luglio 2023 si sono rivelate inefficaci nel porre rimedio alla situazione. Infatti la semplice conferma della composizione dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito al 13 luglio 2023 non ovvia in alcun modo al problema delle informazioni contraddittorie fornite da Identità e Democrazia Partito sulla composizione dell'Ufficio

di presidenza. Pertanto gli annunci relativi al nuovo sito web in programma così come la volontà di professionalizzare il partito introducendo una figura responsabile di garantire l'esattezza delle informazioni non potevano, di per sé e senza alcuna indicazione in merito ai calendari e alle modalità di verifica dell'esattezza dei contenuti, suggerire che il partito avesse posto rimedio alla situazione. Infine, la proposta di organizzare un incontro con il direttore dell'Autorità rappresenta una modalità di comunicazione bilaterale con l'Autorità, non una soluzione ai già numerosi problemi di coerenza nei canali di comunicazione di Identità e Democrazia Partito, e pertanto non aggiunge nulla alla facoltà di Identità e Democrazia Partito di pronunciarsi per iscritto, come l'Autorità ha dato l'opportunità di fare. Identità e Democrazia Partito non posto rimedio alle carenze delle misure correttive individuate dall'Autorità nella lettera dell'11 settembre 2023.

- (49) Inoltre, fatta eccezione per la rimozione del precedente sito web di Identità e Democrazia Partito, le misure annunciate o asserite non sono state effettivamente attuate alla scadenza del termine previsto a tal fine. In particolare, contrariamente a quanto asserito da Identità e Democrazia Partito nella lettera del 13 luglio 2023, le pubblicazioni sui social media non sono state rimosse dal partito. In tal modo Identità e Democrazia Partito mantiene uno dei principali elementi della violazione. Come emerge dalla sua lettera del 28 settembre 2023, il partito ha addirittura rinunciato definitivamente a rimuovere o correggere tali pubblicazioni.
- (50) In tali circostanze, l'Autorità può solo concludere che l'opportunità di adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 non sia stata colta. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità doveva pertanto adottare una decisione sulle sanzioni di cui all'articolo 27 di tale regolamento.

d) Assenza di violazione della libertà di espressione

- (51) L'ordinamento giuridico dell'Unione europea include un sistema completo di diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica altresì alle decisioni dell'Autorità nei confronti dei partiti politici europei, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della stessa. L'articolo 11, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali garantisce la libertà di espressione dei partiti politici europei, che deve essere rispettata dall'Autorità, come confermato dal considerando 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Tuttavia tale garanzia è soggetta a limitazioni, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, come quelle giustamente previste dal legislatore all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. In particolare la libertà di espressione non si estende alle dichiarazioni fattuali erronee, in particolare nella misura in cui esse sono separabili da un eventuale contenuto politico, che gode di un livello di protezione elevato. Nel caso di specie, ai video degli interventi di [omissis] è stato aggiunto in sovrimpressione un testo che lo identifica in quanto presunto membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito, testo che non costituisce dunque parte integrante degli interventi in questione. Identità e Democrazia Partito avrebbe quindi potuto mantenere i video degli interventi di [omissis] senza tuttavia indicare che era membro dell'Ufficio di presidenza alle date in questione. L'Autorità ricorda che è stato Identità e Democrazia Partito, nella lettera del 13 luglio 2023, a ritenere utile eliminare

semplicemente le suddette pubblicazioni, anche sui social media, invece di correggerle, sebbene in definitiva non abbia fatto nessuna delle due cose. Di conseguenza la libertà di espressione di Identità e Democrazia Partito non viene violata né dalla procedura dell'Autorità né dalla conseguente sanzione.

e) Livello della sanzione applicabile

(52) L'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 recita:

"4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata:

— il 5 %, oppure

— il 7,5 % in caso di concorso di violazioni, oppure

— il 20 % in caso di reiterazione della violazione in questione, oppure

— un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità apra un'indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso,

— il 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;".

(53) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce la portata e il coordinamento delle sanzioni pecuniarie, in funzione di determinate circostanze, in forma direttamente applicabile e non discrezionale. Pertanto, come confermato dal considerando 31 del regolamento, il legislatore ha rispettato il principio di proporzionalità.

(54) Nel caso di specie occorre anzitutto constatare, per quanto riguarda il coordinamento tra le sanzioni applicabili a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti iv) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che la sanzione per un comportamento intenzionale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), è una *lex specialis* che, alla luce dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, assorbe la sanzione che sarebbe altrimenti dovuta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto iv), in quanto si tratta della stessa comunicazione pubblica sullo stesso presunto membro dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito.

(55) Per quanto concerne il livello della sanzione, e quindi la percentuale del bilancio del partito politico europeo che determina l'importo specifico della sanzione, occorre rilevare che, sebbene dal 2 marzo 2022 si siano verificati diversi atti cumulativi di trasmissione e pubblicazione, il caso di specie riguarda le informazioni sulla modifica della composizione dell'Ufficio di presidenza di Identità e Democrazia Partito

concernenti uno solo dei suoi membri, e quindi un unico atto globale. Di conseguenza le condizioni di cui all'articolo 2, punto 12, di tale regolamento non sono soddisfatte e si applica la sanzione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, quale modificato, pari al 5 % del bilancio annuale del partito politico europeo interessato.

- (56) A norma dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'importo effettivo di una sanzione corrisponde alla percentuale in questione applicata all'importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo in questione. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i partiti politici europei presentano i bilanci annuali all'Autorità entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. Nel caso di specie, il bilancio annuale dell'ultimo esercizio completo disponibile per Identità e Democrazia Partito è pertanto quello presentato all'Autorità il 30 giugno 2023 in relazione all'esercizio 2022. Identità e Democrazia Partito ha dichiarato una spesa pari a 940 410,97 EUR. Ne consegue che la sanzione pecuniaria pari al 5 % del bilancio annuale di Identità e Democrazia Partito ammonta a 47 020,54 EUR. Le modalità di pagamento al bilancio generale dell'Unione saranno oggetto delle pertinenti decisioni dell'ordinatore e del contabile competenti a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
- (57) Spetta all'ordinatore del Parlamento europeo stabilire le conseguenze di tale sanzione nel suo ambito di competenza.
- (58) Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 27 di tale regolamento sono pubblicati sul sito web sotto l'egida dell'Autorità, in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Una sanzione pecuniaria è irrogata a Identità e Democrazia Partito a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
2. Il livello della sanzione applicabile è pari al 5 % del bilancio annuale di Identità e Democrazia Partito. L'importo della sanzione è pari a 47 020,54 EUR.

Articolo 2

Identità e Democrazia Partito, con sede all'indirizzo 75 boulevard Haussmann, 75008 Parigi (Francia), è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo della presente decisione sarà pubblicato sul sito web dell'Autorità, omettendo i nomi delle persone fisiche ivi citati.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione a Identità e Democrazia Partito.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023.

*Per l'Autorità per i partiti politici europei e
le fondazioni politiche europee
Il direttore*

Pascal Schonard

Si richiama l'attenzione di Identità e Democrazia Partito sull'articolo 35 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che recita:

"Diritto di ricorso

Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE".